


CONTRATTO DI GESTIONE EDITORE



tra

FIRMENNAME
ANDREDE VORNAME NAME
ADRESSE
PLZ ORT
LAND

E-MAIL

qui di seguito denominato/a «l'editore»

e

la **SUISA**
Cooperativa degli autori ed editori di musica
Bellariastrasse 82, casella postale 782, CH-8038 Zurigo

ESEMPIO

A. Contratto di gestione e Condizioni generali di gestione

Mediante il presente contratto l'editore **incarica** la SUISA della gestione fiduciaria dei diritti sulle opere musicali per le quali ha stipulato o stipulerà un contratto d'edizione, di co-edizione, di sub-edizione o di co-sub-edizione.

I dettagli nonché i diritti e gli obblighi derivanti da questo mandato di gestione figurano nelle **Condizioni generali di gestione** (versione dell'1.1.2013) che costituiscono **parte integrante** del presente contratto.

L'editore, apponendo la sua firma, conferma di aver **letto e compreso** le Condizioni generali di gestione e di accettarle.

Con la sua/loro firma, l'editore o la/le persona/e firmataria/e conferma/confermano di essere **autorizzata/e a firmare** il presente contratto di gestione e, in particolare, di essere **maggiorenne/i e capace/i di discernimento** nonché, se il titolare della casa editrice è una persona giuridica, di essere **legittimata/i a firmare**.

B. Modifica delle Condizioni generali di gestione

Le Condizioni generali di gestione possono essere **modificate** dal Consiglio della SUISA per l'inizio di ogni anno civile. La SUISA farà pervenire all'editore le Condizioni generali di gestione modificate per posta o in forma elettronica. Qualora **non approvasse** le modifiche, l'editore avrà il diritto di **disdire** il contratto di gestione **entro 90 giorni dalla notifica** delle Condizioni generali di gestione modificate per la data della loro entrata in vigore. Qualora l'editore non si avvallesse del diritto di disdetta, le modifiche delle Condizioni generali di gestione varranno come **accettate** dal membro e saranno **vincolanti** per entrambe le parti contrattuali.

C. Diritti esclusi dalla gestione della SUISA

L'editore può escludere dalla cessione alla SUISA determinati gruppi di diritti d'autore. Questo significa che i diritti esclusi non saranno gestiti in Svizzera né all'estero dalla SUISA o su suo mandato e che l'editore non

riceverà pertanto nessuna indennità a questo titolo dalla SUIISA. L'editore deve far valere autonomamente i diritti in questione o può affidare la loro gestione ad un'altra società. *

Possono essere esclusi i seguenti gruppi di diritti (non è possibile modificare tali gruppi):

- a. eseguire le opere musicali in qualsiasi maniera o sotto qualsiasi forma, rappresentare le opere musicali contenute in opere audiovisive o multimediali, far vedere o udire le opere musicali altrove nonché registrarle a questo scopo (diritto di esecuzione);
- b. diffondere le opere musicali per radio, televisione o procedimenti analoghi per via terrestre, mediante circuiti (ad es. via cavo) o satelliti, registrarle a questo scopo, ritrasmetterle nonché far vedere o udire le opere musicali contenute in queste emissioni (diritto di emissione e di ritrasmissione nonché diritto della ricezione pubblica, incluso simulcasting);
- c. mettere a disposizione le opere musicali, ad esempio su Internet o su altre reti, in maniera tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta e registrarle o memorizzarle a questo scopo (diritto online);
- d. registrare le opere musicali su supporti audio, audiovisivi o supporti di dati di qualsiasi genere e metterle in circolazione (diritto meccanico; non sono interessati da questa eccezione le registrazioni a scopi d'esecuzione, d'emissione o di messa a disposizione).

L'editore esclude il/i seguente/i gruppo/i: _____

D. Paesi esclusi dalla gestione della SUIISA

L'editore può escludere dalla cessione dei suoi diritti alla SUIISA singoli paesi. Questo significa che, nei paesi esclusi, i suoi diritti non saranno gestiti né dalla SUIISA né su suo mandato dalle relative società consorelle della SUIISA. Per i paesi esclusi, l'editore deve far valere autonomamente i suoi diritti o può affidare la loro gestione a un'altra società.

L'editore esclude i seguenti paesi: _____

E. Diritto di sincronizzazione

Per quanto riguarda il diritto di sincronizzazione (si vedano le Condizioni generali di gestione cifra 3.1 g) in linea di principio viene applicata la regolamentazione speciale come prevista alle cifre 3.7 e 3.8 delle Condizioni generali di gestione.

La SUIISA è consapevole del fatto che

- talvolta gli editori possono negoziare il diritto di sincronizzazione solo dopo aver consultato gli aventi diritto originali (autori) e che
- spesso i sub-editori possono trattare, anche per quanto riguarda interi cataloghi di sub-edizione, solo dopo aver consultato l'editore originale.

Di conseguenza e ai fini di agevolare le procedure amministrative, l'editore può indicare qui di seguito che eserciterà in tutti i casi il proprio diritto di retrocessione. Questo significa che la SUIISA, in occasione di ogni richiesta d'autorizzazione sottopostale da utilizzatori di opere, preciserà che il diritto di sincronizzazione, ivi compresa la fatturazione, è amministrato direttamente dall'editore.

L'editore esercita il proprio diritto di retrocessione in tutti i casi: **si**

In occasione della fatturazione, l'editore si riserverà espressamente i diritti di esecuzione, di emissione e di riproduzione gestiti dalla SUIISA.

* **Nota importante:** le possibilità per gli editori di escludere dei diritti dalla gestione da parte della SUIISA sono fortemente limitate dalla legislazione. In effetti, conformemente all'art. 40 cpv. 3 LDA, solo l'autore o i suoi eredi possono gestire personalmente in Svizzera i diritti esclusivi sottostanti alla sorveglianza della Confederazione (le stesse regole si applicano nel Liechtenstein in virtù dell'art. 50 cpv. 1 FL-URG e art. 17 cpv. 3 FL-URV). Un editore non può pertanto gestire personalmente tali diritti in Svizzera e nel Liechtenstein.

F. Regole complementari

Le relazioni tra l'editore e la SUIISA sono inoltre disciplinate dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni (in particolare quelle relative al mandato), rispettivamente del Codice civile, così come dagli statuti e dai regolamenti della SUIISA e della Fondazione di previdenza a favore degli autori ed editori della SUIISA, che costituiscono parte integrante del contratto di gestione e che possono essere modificati in qualsiasi momento dall'Assemblea generale, rispettivamente dal Consiglio.

G. Diritto applicabile e foro competente

Al presente contratto si applica esclusivamente il **diritto svizzero**.

In caso di domicilio o sede all'estero dell'editore, le parti stabiliscono, nella misura in cui la legge l'autorizzi, quale luogo di adempimento e **foro competente esclusivo ZURIGO**.

Allestito in due esemplari

Zurigo/Losanna/Lugano,

Luogo, data _____

La SUIISA

L'editore